Civile Ord. Sez. 5 Num. 4416 Anno 2019
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: FEDERICI FRANCESCO
Data pubblicazione: 14/02/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 26-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

DE NEGRI MARTA;

- intimata -

2019

623

avverso la sentenza n. 71/2013 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

Rilevato che

L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 71/25/2013, depositata l'1.10.2013 dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che, confermando la decisione del giudice di primo grado, aveva accolto l'istanza di rimborso di De Negri Marta, diretta ad ottenere la restituzione delle maggiori imposte versate dal sostituto d'imposta, che la contribuente riteneva indebite.

Riferisce che l'INPS, in occasione della corresponsione alla De Negri delle prestazioni pensionistiche a carico del Fondo Integrativo di Previdenza a favore del proprio personale dipendente, di cui all'art. 11 della l. n. 335 del 1995, provvedeva quale sostituto d'imposta al versamento dei tributi, calcolati sul 100% dell'imponibile. La contribuente, che invece sosteneva che le imposte dovessero essere calcolate sull'87,5%, così come anche riconosciuto dalla Circolare n. 25 del 2006 della medesima Agenzia delle Entrate –per i trattamenti maturati sino al 2000-, chiedeva il rimborso di quanto indebitamente versato con raccomandata del 14.11.2006. l'Ufficio tuttavia rigettava l'istanza sino alla annualità 2001, per inutile decorso del termine decadenziale previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. Era seguito il contenzioso introdotto dalla De Negri, con accoglimento della domanda da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Padova, con sentenza n. 94/06/2010, e da parte della Commissione Tributaria Regionale del Veneto con la sentenza ora impugnata, che rigettava l'appello della Agenzia. Il giudice regionale riteneva in particolare che il termine da cui calcolare i 48 mesi previsti per la decadenza dal diritto al rimborso dovessero decorrere dalla emanazione della predetta circolare e non dal versamento.

L'Agenzia si duole della decisione con un unico motivo, invocando la violazione o falsa applicazione dell'art. 38 co. 1 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per aver identificato la data di decorrenza del termine decadenziale dalla emanazione della circolare e non dal versamento.

Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza.

La resistente non risulta costituita.

Considerato che

Preliminarmente deve rilevarsi che agli atti di causa manca la prova della rituale notifica del ricorso alla resistente. In particolare è assente la cartolina che attesti l'avvenuta ricezione dell'atto impugnatorio, né risulta, dalla specifica consultazione del SIC, che la cartolina sia stata depositata.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Questa Corte ha affermato che la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e dunque dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c. In caso però di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. Tuttavia il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982 (Cass., ord. n. 18361/2018). Il principio trova applicazione anche nei processi disciplinati dall'art. 381 bis.1 c.p.c.

Non essendosi verificata alcuna delle ipotesi previste, il ricorso è inammissibile.

Ritenuto che

La mancata costituzione della resistente esime dalla regolamentazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il giorno 31 gennaio 2019

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale